

TITOLI E MARCHI

La legge non permette che possa essere definito e venduto come d'argento un prodotto di lega inferiore a 800 millesimi (legge 30.1.68 n. 46).

I titoli legali sono:


(800) 800 parti di argento puro
200 parti di rame

(835) 835 parti di argento puro
165 parti di rame

(925) 925 parti di argento puro
75 parti di rame

MARCHI DI IDENTIFICAZIONE

L'argento non può essere lavorato o venduto senza una speciale licenza rilasciata dallo Stato italiano, che impone di apporre su ogni prodotto il marchio di identificazione del fabbricante recante in sequenza una stella a cinque punte, il numero di matricola della ditta e la sigla della provincia.



ARGENTO E NON ARGENTO

Soltanto la presenza del titolo e del marchio di identificazione garantiscono l'oggetto d'argento contemporaneo. Quindi non lasciatevi ingannare da altri marchi quali:

Arg. 1000 marchio non legale:
 metallo argentato galvanicamente.

Arg. 800 marchio non legale:
 metallo argentato galvanicamente.

Silverplate ottone nichelato e argentato
 galvanicamente.

Sheffield ottone nichelato e argentato
 galvanicamente.

Argentone lega di rame, zinco e nichelio, argentata
 galvanicamente (es: lega Christofle).

L'**elettroformatura**, infine, è un processo attraverso il quale si effettuano oggetti con procedimento galvanico, facendo aderire argento ad uno stampo, che poi viene eliminato, ottenendo così l'oggetto voluto.

Questa dicitura è stata erroneamente adattata da alcuni produttori ad oggetti vari (statuine, cornici ed altri) di materiale non metallico, come plastica o resina, ricoperti galvanicamente di un sottile strato d'argento, e cioè argentati. Per evitare di far cadere gli

acquirenti in fuorvianti equivoci, nel luglio 1992 è stato emanato un decreto legge per cui tali oggetti non devono recare i marchi, tipici degli oggetti interamente realizzati in metalli preziosi, del titolo e del fabbricante. Gli oggetti ottenuti per elettroformatura e nei quali sia rimsto il modello non metallico (di plastica, di resina, di alabastro, ecc.) dovranno invece essere contrassegnati con questo marchio:



ove la dicitura D.G. significa deposito galvanico.

L'indicazione del peso riguarda la sola quantità di argento galvanicamente depositato, che è normalmente molto limitata. La legge prescrive inoltre che tali oggetti non debbano essere definiti come "d'argento" o "argenteria".